

L.r. n. 64/1986. Impegno di spesa e assegnazione finanziamento a Ente attuatore Consorzio di bonifica Pianura Friulana per interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Latisana, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità.

- OPI 1090 -

#### **L'Assessore regionale alla Protezione civile**

**Vista** la l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata l.r. n. 64/1986;

**Vista** la relazione della Protezione civile della Regione del 23 giugno 2016 dalla quale si evince che:

- l'Assessore regionale alla Protezione civile - Commissario delegato OPCM 3610/2007 con i decreti 3 luglio 2008, n. 44/CD4/2008 e 30 gennaio 2009, n. 05/CD4/2009 ha individuato il Comune di Latisana Ente attuatore subregionale dell'intervento di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito per la sistemazione idraulica dei canali Fossalón e Latisanotta, impegnando la somma di Euro 1.500.000,00.- a carico del "Fondo regionale per la Protezione Civile", di cui Euro 1.000.000,00.- a carico del capitolo 332 denominato *"Finanziamento statale per la realizzazione degli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico ed alluvionale conseguenti all'evento calamitoso di cui all'OPCM n. 3610/2007"*;
- l'Amministrazione comunale di Latisana con i sopra citati finanziamenti ha realizzato la ricalibratura del primo tratto del canale Latisanotta partendo dal Comune di Ronchis che si è conclusa, per motivi di capienza economica, verso sud con l'abbassamento del fondo del manufatto ferroviario immediatamente a valle della S.R. n. 14;
- a tal riguardo, l'Amministrazione comunale con nota 7 marzo, prot. PCR n. 3251, ha sollecitato la necessità di proseguire i lavori di ricalibratura del canale Latisanotta verso sud fino a raggiungere il canale Fossalón, permettendo così all'acqua di defluire in un corpo ricettore di dimensioni maggiori e direttamente collegato al canale Acquabona, a sua volta defluente nel fiume Stella e quindi in laguna;
- l'Assessore regionale alla Protezione civile con decreto 6 novembre 2012, n. 1262/PC/2012 ha individuato il Comune di Latisana Ente attuatore sub-regionale dell'intervento di protezione civile a

salvaguardia della pubblica incolumità e del transito per la messa in sicurezza del bacino di arrivo dell'idrovora di Val Pantani, impegnando la somma di Euro 400.000,00.- a carico del "Fondo regionale per la Protezione Civile";

- l'intervento progettato prevede la messa in sicurezza delle scarpate del canale principale di arrivo all'idrovora al fine di assicurare la stabilità della limitrofa strada comunale; in particolare l'intervento di presidio progettato completa l'intera sponda destra (lato via dello Storione) mentre non trova copertura economica il completamento dell'intera sponda sinistra nonché l'allargamento della sezione del canale in corrispondenza dell'attraversamento di via dell'Orada;

- successivamente, l'Amministrazione comunale, ad integrazione/chiarimento della sopra citata nota 7 marzo 2016, pur ribadendo l'importanza di completare i lavori di ricalibratura del canale Latisanotta verso sud fino a raggiungere il canale Fossalon, con nota 1° aprile 2016 prot. PCR n. 4038 ha dichiarato di ritenere prioritario la realizzazione di un primo stralcio funzionale urgente di completamento dei lavori già iniziati sul canale Latisanotta mediante il rifacimento della sezione del canale tra la S.R. n. 14 e la linea ferrovia nonché l'allargamento della sezione del canale principale di arrivo all'idrovora di Val Pantani, per un quadro di spesa complessivo di Euro 350.000,00.-, allegando una relazione tecnica predisposta dal Consorzio di bonifica Pianura Friulana che illustra lo stato di fatto in merito agli interventi sopra descritti nonché le principali criticità;

- la priorità di realizzare il rifacimento della sezione del canale Latisanotta tra la S.R. n. 14 e la linea ferrovia con la tipologia di sezione già utilizzata a monte della strada regionale (sezione ad "U" in cemento armato) in modo da "collegare" le opere recentemente realizzate nel tratto urbano nonché l'allargamento della sezione del canale principale di arrivo all'idrovora di Val Pantani in corrispondenza dell'attraversamento di via dell'Orada

- la relazione della Protezione civile della Regione del 17 settembre 2015, inerente lo stato di attuazione del Piano degli interventi finanziato con fondi statali di cui al capitolo 332, ha evidenziato economie di spesa pari ad Euro 495.144,52.-; con successivo decreto 27 giugno 2016, n. 25/CD3885/2016 l'Assessore regionale alla Protezione civile ha dato atto delle economie evidenziate nella sopracitata Relazione nonché di quelle conseguite nei mesi successivi autorizzandone l'utilizzo per la realizzazione di ulteriori interventi di cui all'art. 9 della l.r. n. 64/1986;

- al fine di mitigare il rischio di allagamento dei territori del Comune di Latisana a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità e rendere maggiormente funzionali gli interventi già finanziati e parzialmente realizzati, preso atto delle sopra citate note dello stesso Comune, si propone l'impegno di un importo stimato pari ad € 350.000,00.- a carico del "Fondo regionale per la protezione civile", per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Latisana inerenti il rifacimento della sezione del canale Latisanotta tra la S.R. n. 14 e la linea ferrovia nonché l'allargamento della sezione del canale principale di arrivo all'idrovora di Val Pantani in corrispondenza dell'attraversamento di via dell'Orada, individuando il Consorzio di bonifica Pianura Friulana Ente Attuatore, come espressamente richiesto dal Comune di Latisana nell'ambito delle citate note dd. 07/03/2016 e 01/04/2016;

**Rilevato**, inoltre, che la stessa relazione tecnica descrive l'intervento urgente da realizzare in Comune di Latisana, che consiste principalmente nel rifacimento della sezione del canale Latisanotta tra la strada regionale 14 e la linea ferrovia nonché l'allargamento della sezione del canale principale di arrivo all'idrovora di Val Pantani in corrispondenza dell'attraversamento di via dell'Orada ed indica la spesa complessiva stimata in via presuntiva in Euro 350.000,00.-, da porre a carico del capitolo 332 della uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. n. 64/1986;

**Considerato** che con la stessa relazione tecnica si propone di individuare il Consorzio di bonifica Pianura Friulana Ente attuatore subregionale dell'intervento di protezione civile in argomento, assegnando al Consorzio medesimo il finanziamento di Euro 350.000,00.-, in considerazione del fatto che l'intervento deve essere attuato con rapidità ed efficacia e che la Protezione civile della Regione è

attualmente impegnata nella gestione emergenziale a seguito di altre criticità presenti sul territorio regionale;

**Rilevato** che con la suddetta relazione si propone che il Consorzio di bonifica Pianura Friulana avvii l'intervento di cui trattasi secondo le seguenti modalità attuative:

1. L'Ente attuatore provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, alla loro approvazione, ivi compreso l'iter espropriativo, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni preliminari all'avvio dei lavori, se dovute.
2. Il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori da eseguire deve essere adottato dall'Ente attuatore sub regionale; a tal riguardo l'Ente attuatore presenterà, unitamente al progetto definitivo ed esecutivo e agli atti di approvazione, una relazione, firmata dal responsabile unico del procedimento o dal legale rappresentante, che certifichi:
  - a) che le voci che concorrono alla spesa, risultanti dal quadro economico dell'opera, sono conformi a quanto previsto all'art. 56 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, così come modificato dall'art. 7, comma 4, della l.r. 16 ottobre 2015, n. 25;
  - b) la rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell'intervento così come definito dal presente decreto di assegnazione.
3. La Protezione civile della Regione verifica l'ammissibilità della spesa del progetto definitivo, trasmesso dall'Ente attuatore in relazione alla finalità delle opere di cui trattasi.
4. E' assegnato all'Ente attuatore un finanziamento commisurato al quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Ente stesso, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo della spesa assegnata.
5. L'Ente attuatore deve essere autorizzato dalla Protezione civile della Regione alla predisposizione di eventuali perizie di cui agli articoli 22 e 27 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14 e all'utilizzo delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera.
6. L'Ente attuatore dovrà redigere, in conformità al D. Lgs n. 118/2011, un cronoprogramma dei pagamenti, legati alle obbligazioni giuridiche assunte, da comunicare alla Protezione civile della Regione all'atto della stipula del contratto d'appalto; gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma dovranno essere, a loro volta, comunicati tempestivamente alla Protezione civile della Regione.
7. Con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione saranno erogati:
  - a) gli acconti, su richiesta dell'Ente attuatore, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, che comportino pagamenti certificati dall'Ente attuatore;
  - b) il saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della seguente documentazione:
    - atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'intervento, unitamente agli atti di approvazione degli stessi;
    - dichiarazione redatta secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 8, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e le eventuali economie risultanti, integrata dall'eventuale ricevuta originale del versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 47 W 02008 02230 000003120964 aperto presso la Unicredit Banca S.p.A., filiale di via Cassa di Risparmio n.10 – Trieste, intestato alla Tesoreria del "Fondo regionale per la protezione civile", dell'importo eventualmente non utilizzato, sulla quale dovrà essere indicato in modo dettagliato il numero e la data del decreto di assegnazione del finanziamento.
8. In caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni alla pubblica amministrazione, sono concessi e rendicontabili per intero gli importi delle spese tecniche secondo quanto disposto dall'art. 56 della l.r. n. 14/2002, così come modificato dalla l.r. 16 ottobre 2015, n. 25;

è, altresì, riconosciuto ai soggetti tecnici ed amministrativi che collaborano alla realizzazione dell'opera un incentivo relativamente alle fasi del procedimento svolte all'interno dell'Ente attuatore subregionale, ai sensi della normativa vigente.

**9.** All'Ente attuatore subregionale sono delegate integralmente le competenze in materia di espropriazioni per la pubblica utilità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori in argomento come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

**10.** Sono riconosciuti gli oneri relativi agli atti connessi alle operazioni di occupazione-esproprio, quali frazionamenti dei terreni, contratti e quant'altro necessario per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori.

**11.** All'Ente attuatore subregionale sono fissati i seguenti termini:

- 31 dicembre 2016 per la presentazione del progetto definitivo ed esecutivo, degli atti di approvazione dello stesso e la relazione di cui al punto 2);
- 31 dicembre 2017 per l'ultimazione dei lavori;
- 30 giugno 2018 per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della documentazione di cui al punto 7).

**12.** Le opere realizzate devono essere intestate a titolo gratuito al demanio dell'Ente competente; i beni appartenenti al demanio idrico, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile, saranno intestati alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico", secondo quanto stabilito dalla l.r. 15 ottobre 2009, n. 17; l'Ente attuatore, a conclusione delle procedure espropriative, dovrà trasmettere tutti gli atti pertinenti le proprietà acquisite alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio demanio e consulenza tecnica.

**13.** È fatto obbligo agli Enti attuatori che gestiscono risorse per conto della gestione fuori bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile" di provvedere a pubblicare le informazioni relative ai contratti dai medesimi stipulate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64;

**Vista** la l.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

**Visti** la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

**Visto** l'articolo 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041;

**Visto** l'articolo 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della l.r. 14 agosto 2008, n. 9;

**Visto** il D.P.Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

### **Decreta**

**1.** E' autorizzata, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile di sistemazione idraulica del reticolo minore in Comune di Latisana inerenti sostanzialmente il rifacimento della sezione del canale Latisanotta tra la strada regionale 14 e la linea ferrovia nonché l'allargamento della sezione del canale principale di arrivo all'idrovora di Val Pantani in corrispondenza dell'attraversamento di via dell'Orada, nell'importo di Euro 350.000,00.-.

**2.** Il Consorzio di bonifica Pianura Friulana è individuato Ente attuatore subregionale dell'intervento di cui al punto 1) ed è autorizzato ad avviare l'intervento secondo le modalità attuative elencate nelle premesse del presente decreto.

3. E' assegnato, per i motivi indicati in premessa, al Consorzio di bonifica Pianura Friulana il finanziamento entro il limite massimo di Euro 350.000,00.- per la realizzazione dell'intervento sopra descritto.
4. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) è impegnata la spesa di Euro 350.000,00.- a carico del capitolo 332 delle uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64.
5. Di trasmettere il presente decreto all'Ente attuatore Consorzio di bonifica Pianura Friulana.
6. Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER